

TITOLO III RAPPORTI ECONOMICI

Art. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Dall'articolo 35 discende come criterio generale un'uguale protezione per tutti i tipi di lavoro.

Il nostro ordinamento riconosce come fondamentale il diritto al lavoro di tutti i cittadini e lo promuove.

Tutti i cittadini, secondo le proprie possibilità, hanno il dovere di svolgere una attività utile al progresso della società.

La Repubblica deve svolgere un'azione di promozione per migliorare la formazione professionale dei lavoratori e per favorire quegli accordi internazionali che mirano a tutelare i diritti sociali.

Nel quarto comma i padri costituenti, visto il periodo storico in cui la Costituzione venne redatta, ritennero opportuno fare esplicito riferimento alla tutela dell'emigrazione.

Art. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

L'art. 36 della Costituzione indica alcuni fondamentali diritti dei lavoratori. Diritto alla giusta retribuzione: al lavoratore spetta una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, e in ogni caso sufficiente ad assicurare una vita libera e dignitosa a sé e alla sua famiglia.

La durata massima della giornata lavorativa viene fissata con legge.

L'ultimo comma, per tutelare la salute psicofisica del lavoratore, riconosce il diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali. Al lavoratore deve essere consentito di ritempersi con sufficiente tempo libero da dedicare alla famiglia e ad attività diverse dal lavoro.

Il riposo consiste nella giornata non lavorativa. Qualora il lavoratore debba lavorare nel giorno di riposo, ha diritto a una giornata di riposo compensativo. Le ferie sono il periodo non lavorato retribuito. La Costituzione le definisce come diritto irrinunciabile.

Art. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.

Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

L'articolo 37 prevede una tutela particolare per le donne e i minori, oggetto di discriminazioni nel rapporto di lavoro fin dall'inizio della rivoluzione industriale, e stabilisce che siano riconosciuti loro gli stessi diritti e la stessa retribuzione del lavoratore.

Per quanto riguarda in particolare la donna lavoratrice, sebbene il testo costituzionale stabilisca che non debba essere fatta nessuna discriminazione, la parità di trattamento sul posto di lavoro e le garanzie per poter adempiere alla sua "essenziale funzione familiare" le sono state riconosciute solo dopo anni di dure lotte. Le discriminazioni relative al sesso sono state eliminate infatti soltanto nel 1977, col riconoscimento del diritto della donna di svolgere qualunque tipo di lavoro e di ricevere la stessa retribuzione e lo stesso trattamento previsto per gli uomini.

Riguardo al ruolo ricoperto dalla donna all'interno della famiglia e alla tutela della maternità sono state introdotte misure specifiche che prevedono il divieto di licenziamento a causa di matrimonio o gravidanza.

La legge tutela infine il lavoro minorile vietando l'impiego degli adolescenti per lavori pericolosi o in ambienti insalubri e fissando l'età minima di ammissione al lavoro a 15 anni.

Art. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Il primo comma dell'articolo 38 afferma il dovere dello Stato di provvedere ai cittadini più indifesi dal punto di vista economico (disoccupati) o psicofisico (anziani, minorati, inabili al lavoro ecc.) e sancisce quindi il diritto all'assistenza e al mantenimento per chi ne ha bisogno.

Questa forma di aiuto, garantita dallo Stato a coloro che non sono in condizione di svolgere alcuna attività lavorativa è la cosiddetta assistenza sociale, una forma di solidarietà che discende dall'articolo 2 e si concretizza in prestazioni di varia natura. Il sistema di sicurezza sociale garantisce a coloro che si trovano in stato di indigenza la pensione sociale o di invalidità civile e l'assistenza sanitaria gratuita, a totale carica dello Stato.

La previdenza è a favore dei solo lavoratori, ai quali viene garantita la protezione da eventi futuri che potrebbero incidere sulla loro capacità lavorativa, per mezzo di due enti pubblici: l'istituto nazionale di previdenza sociale (Inps) e l'istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (Inail)..

Si tratta di assicurazioni obbligatorie a carico in parte del lavoratore (assicurato) e in parte del datore di lavoro (assicurante), che versa all'istituto assicuratore (Inps e Inail) i contributi assicurativi. Le prestazioni previdenziali, secondo i casi, mirano a far recuperare al lavoratore le energie perdute (prestazioni sanitarie) o a garantirgli il sostegno necessario per le sue esigenze di vita (prestazioni economiche).

Art. 39.

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

L'art. 39 recita che l'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica e possono stipulare contratti di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

I sindacati, come i partiti politici, si sono sempre rifiutati di chiedere il riconoscimento perché hanno ritenuto tale adempimento potenzialmente lesivo del principio di libertà sindacale. Di conseguenza oggi costituiscono delle associazioni non riconosciute disciplinate dall'art. 36 c.c.

Ciò comporterebbe la non applicabilità dei CCNL ai lavoratori non iscritti ai sindacati. Tuttavia la giurisprudenza ha stabilito che il CCNL si ritiene applicabile erga omnes quando nel contratto individuale si inserisce un'apposita clausola di rinvio o ci sia un rinvio anche implicito ai CCNL.

Il compito principale dei sindacati è quello di stipulare contratti collettivi per stabilire il salario, l'orario di lavoro, le ferie ecc. Di fatto, però, le loro rivendicazioni non riguardano soltanto la retribuzione, ma coinvolgono anche l'aspetto normativo (sicurezza sul posto di lavoro, possibilità di effettuare assemblee

ecc.). A partire dagli anni Settanta, la loro posizione è diventata ancora più rilevante in seguito all'introduzione dello Statuto dei lavoratori (l. n. 300/1970) che ha riconosciuto l'attività delle organizzazioni sindacali anche all'interno dei luoghi di lavoro.

Le principali organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti sono:

CGIL (Confederazione Generale Italiana Lavoratori) CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) UIL (Unione Italiana del Lavoro).

Art. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Lo sciopero, la forma di protesta dei lavoratori che la Costituzione riconosce come un diritto, è un'astensione volontaria e collettiva dal lavoro al fine di ottenere condizioni salariali migliori e normative più vantaggiose in occasione del rinnovo del contratto collettivo di lavoro, oppure al fine di protestare contro inadempienze contrattuali del datore di lavoro.

Il riconoscimento del diritto di sciopero sta a significare che il lavoratore che si astiene dalla prestazione lavorativa per aderire a uno sciopero organizzato non può essere considerato "inadempiente" ai fini del contratto di lavoro. Durante lo sciopero il rapporto di lavoro è sospeso e sono temporaneamente congelati anche gli obblighi delle parti, ossia la prestazione lavorativa per il lavoratore e la retribuzione per il datore di lavoro. Di conseguenza, il lavoratore non è perseguibile penalmente e non può essere licenziato o chiamato a pagare i danni per la mancata prestazione.

In base all'articolo 40 tutti i lavoratori sono liberi di scioperare: tuttavia, come ogni libertà, anche il diritto di astenersi dal lavoro deve essere esercitato entro determinati limiti, per non ledere i diritti altrui. Quindi lo sciopero è lecito purché si tratti di un'astensione collettiva dal lavoro, dichiarata da un'organizzazione sindacale. Un'astensione individuale sarebbe infatti considerata un'assenza con le relative conseguenze

Nel 1990, affinché il diritto all'astensione dal lavoro non andasse a limitare altre libertà dei cittadini come la salute, l'istruzione, la circolazione ecc., è stato regolamentato il diritto di sciopero dei lavoratori addetti ai servizi pubblici essenziali con la legge n.146 (trasporti, sanità, energia, giustizia, poste e telecomunicazione, informazione radiotelevisiva pubblica ecc.). In questi settori lo sciopero può essere

esercitato solo a patto che siano osservati precisi obblighi (preavviso di almeno 10 giorni e comunicazione agli utenti della limitazione del servizio almeno 5 giorni prima) e che vengano garantite le prestazioni minime indispensabili.

Art. 41.

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Nel primo comma viene riconosciuto a tutti il diritto di svolgere ogni attività economica.

Nel secondo comma si pongono alcuni limiti poiché viene stabilito il diritto di iniziativa economica sempre che non danneggi la libertà, la dignità umana e la sicurezza degli altri.

Lo stato indirizza e coordina l'iniziativa individuale.

In questo articolo viene stabilito che l'Italia adotta un sistema economico misto.

Art. 42.

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

L'articolo 42 prevede che i beni possono essere pubblici o privati.

Si afferma che la proprietà privata è riconosciuta e garantita, cioè che tutti possono averne accesso.

Viene prevista l'espropriazione per motivi d'interesse generale, salvo il diritto di ottenere un indennizzo.

Inoltre stabilisce che la legge detterà le norme e limiti della successione per causa di morte.

Art. 43.

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

L'articolo 43 prevede la possibilità di sottrarre a privati in favore dello stato o di enti pubblici la gestione di attività relative a servizi pubblici essenziali.

Tale disposizione nasce per evitare che servizi pubblici essenziali (quali ad es. trasporti ed energia) non siano accessibili a tutti per i prezzi elevati che avrebbero se offerti da privati.

Art. 44.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

L'articolo 44 prevede un particolare intervento dello Stato riguardo alla proprietà terriera. Alla fine del secondo conflitto mondiale, la situazione agraria del paese era oltremodo precaria sia per l'assetto del territorio (latifondo, bonifiche) sia per i rapporti contrattuali tra i proprietari e gli affittuari o i mezzadri. Nel 1947, mentre erano in atto i lavori per la stesura della costituzione, i braccianti del meridione, esasperati, avevano occupato le terre incolte: l'articolo 44 è la manifestazione della necessità di risolvere

la questione agricola. In esso sono indicati i problemi più urgenti, come la trasformazione del latifondo per fini di giustizia sociale e la realizzazione delle bonifiche per uno sfruttamento più razionale del territorio.

Come diretta conseguenza dell'articolo 44, a partire dal 1950 è stata attuata la riforma agraria e successivamente si è provveduto alla bonifica e all'eliminazione del latifondo, attraverso il frazionamento della proprietà e l'assegnazione delle terre ai contadini.

Art. 45.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.

La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

I modelli operativi del fenomeno cooperativistico sono estremamente diversificati: la Costituzione, che non ignora l'importanza sociale delle strutture di cooperazione, ha ridotto ad unità i diversi modelli giuridici, fissando per tutte le **cooperative** il principio del carattere mutualistico e l'assenza di speculazione privata. In sostanza, la società cooperativa si caratterizza per la presenza di una pluralità di soci dalla cui associazione nasce, come utilità comune, la possibilità di esercitare attività di impresa anche con un capitale minimo. La mancanza di fini speculativi, poi, non equivale alla rinuncia istituzionale a produrre profitti, bensì all'assenza di fini di speculazione individuale del singolo socio, che non si muove in una logica di massimizzazione del profitto individuale in rapporto al capitale posseduto come i soci delle società di persone e di capitali.

La tutela accordata dal Costituente all'**impresa artigiana** nasce dall'esigenza di fornire una particolare protezione ad una forma di produzione che, per il tipo di prodotto offerto e per il processo produttivo utilizzato, risulta enormemente svantaggiata rispetto ad altre imprese.

Art. 46.

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

La norma avrebbe dovuto ricevere un'attuazione progressiva, per evitare i pericoli connessi ad un rapido coinvolgimento dei lavoratori nelle scelte aziendali; ma avrebbe, comunque, dovuto garantire una diretta rappresentanza degli stessi nell'ambito degli organi direttivi delle aziende. L'evoluzione dei rapporti aziendali si è, invece, del tutto allontanata da qualsiasi forma di cogestione, accentuando al contrario gli elementi di conflittualità tra imprenditori e lavoratori. La partecipazione dei lavoratori si è sviluppata, in Italia, in forme di partecipazione e controllo dei sindacati intesi quali soggetti attivi di un contropotere aziendale fondato sul conflitto.

Art. 47.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

Tra gli organi nazionali del sistema creditizio (che coinvolge anche il Ministero del tesoro e il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio - CICR), una posizione di preminenza va riconosciuta alla Banca d'Italia, la quale è parte integrante del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) e svolge i suoi compiti nel rispetto dello statuto del SEBC e dei trattati comunitari. La Banca d'Italia emette banconote in euro su autorizzazione della Banca centrale europea e concorre alla politica monetaria europea partecipando al consiglio della Banca centrale europea. A livello nazionale, esercita funzioni di vigilanza e controllo sulle banche e gli intermediari, promuove e difende la concorrenza, supervisiona i mercati monetari e finanziari, attua la sorveglianza sul sistema dei pagamenti.

Quanto previsto nel secondo comma si è tradotto in una legislazione diretta ad agevolare l'acquisto della prima casa e a favorire (anche fiscalmente) il coltivatore diretto.

L'accesso all'investimento azionario ha trovato risposta limitata nei cittadini, per il tradizionale timore dei piccoli risparmiatori ad effettuare investimenti in borsa valori. Per incentivare tale investimento è stata istituita e nel tempo rafforzata un'altra autorità, preposta alla vigilanza sulla correttezza e trasparenza dei comportamenti di chi svolge attività di intermediazione mobiliare e sulle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio: la CONSOB (Commissione Nazionale per le società e la borsa).